COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.10.2024
COM(2024) 468 final

2024/0257 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti per quanto riguarda le modifiche delle norme sul congedo di maternità del segretariato permanente della Comunità dei trasporti

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale istituito a norma del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") in riferimento alle previste modifiche delle norme sul congedo di maternità applicabili ai membri del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1 Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti

Il 1º maggio 2019 la Repubblica d'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Kosovo*, il Montenegro e la Repubblica di Serbia (di seguito denominate "parti dell'Europa sudorientale") hanno ratificato il TCT. Avendo adottato, il 4 marzo 2019, una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti[1], l'Unione europea è parte del TCT. Il TCT è entrato in vigore il 1º maggio 2019.

2.2 Il comitato direttivo regionale

Il comitato direttivo regionale, istituito dall'articolo 24 del TCT, è responsabile della gestione del TCT e ne assicura la corretta attuazione. A tal fine, il comitato emana raccomandazioni e adotta decisioni nei casi previsti dal TCT. In particolare, il comitato direttivo regionale:

a) prepara i lavori del consiglio ministeriale;

b) decide in merito all'istituzione di comitati tecnici;

c) emana raccomandazioni e adotta decisioni in conformità al TCT;

d) per quanto riguarda gli atti dell'UE di recente adozione, prende i provvedimenti opportuni, segnatamente mediante la revisione dell'allegato I del TCT;

e) nomina il direttore del segretariato permanente previa consultazione del consiglio ministeriale;

f) può designare uno o più vicedirettori del segretariato permanente;

g) stabilisce il regolamento del segretariato permanente,

h) può riesaminare, mediante decisione, il livello dei contributi al bilancio;

i) adotta il bilancio annuale del TCT;

---

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

1 Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

j) adotta una decisione in cui specifica la procedura per l'attuazione del bilancio, la presentazione e l'audit dei conti e l'ispezione;

k) prende decisioni sulle controversie sottoposte dalle parti contraenti;

l) stabilisce principi generali in materia di accesso ai documenti in relazione ai documenti in possesso degli organismi istituiti dal TCT o in virtù dello stesso;

m) adotta relazioni annuali, che sottopone al consiglio ministeriale, sull'attuazione della rete globale; e

n) in relazione a determinati atti dell'Unione, stabilisce limiti temporali e modalità di recepimento per le parti dell'Europa sudorientale.

Il comitato direttivo regionale è composto da un rappresentante e da un rappresentante supplente di ciascuna parte contraente. Tutti gli Stati membri dell'UE possono parteciparvi in qualità di osservatori. Il comitato direttivo regionale delibera all'unanimità.

2.3 L'atto previsto del comitato direttivo regionale

Il progetto di decisione del Consiglio riguarda l'adozione di una decisione del comitato direttivo regionale relativa alla revisione delle norme sul congedo di maternità per i membri del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti.

Le norme sul congedo di maternità attualmente applicabili ai membri del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti sono stabilite all'articolo 10.4 dello statuto del personale della Comunità dei trasporti (adottato a norma dell'allegato II della decisione n. 2019/3 del comitato direttivo regionale del 5 giugno 2019). La modifica prevista comprende in particolare una proposta volta ad aumentare da 16 a 20 il numero di settimane di congedo di maternità retribuito per i membri del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

Il segretariato permanente della Comunità dei trasporti ha sottolineato in precedenza che il numero di settimane di congedo di maternità retribuito attualmente applicabile al personale femminile del segretariato permanente della Comunità dei trasporti è notevolmente inferiore al numero minimo di settimane cui ha diritto il personale femminile nelle parti dell'Europa sudorientale. Inoltre il segretariato permanente della Comunità dei trasporti ha sottolineato che le norme attualmente applicabili pongono problemi ai membri del personale con figli neonati, dato che a Belgrado vi sono poche strutture per la cura dell'infanzia che accettano bambini di età inferiore ai sei mesi.

L'adozione della decisione prevista da parte del comitato direttivo regionale è pertanto necessaria ai fini dell'attuazione del TCT e del corretto funzionamento del segretariato permanente. Poiché l'Unione è parte del TCT, è necessario stabilire la posizione dell'Unione sulla decisione prevista.

A questo proposito è opportuno ricordare che il TCT rappresenta uno degli elementi atti a rafforzare la cooperazione a livello regionale nei Balcani occidentali, come ulteriormente illustrato nella proposta della Commissione di decisione del Consiglio relativa alla firma del TCT[2].

[2] COM(2017) 324 final, sezione "Contesto generale".

4. BASE GIURIDICA

4.1 Base giuridica procedurale

4.1.1 Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni del Consiglio che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"[3].

4.1.2 Applicazione al caso concreto

Il comitato direttivo regionale è un organo istituito da un accordo, ossia dal TCT.

L'atto che il comitato direttivo regionale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. Conformemente all'articolo 30 del TCT, al comitato direttivo regionale è conferito il potere di stabilire il regolamento del segretariato permanente, in particolare per quanto riguarda le assunzioni, le condizioni di lavoro e la ripartizione equilibrata a livello geografico del personale del segretariato. Inoltre, a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, del TCT, il comitato direttivo regionale è incaricato della gestione del trattato e ne assicura la corretta attuazione.

Per loro stessa natura e in base al diritto internazionale che disciplina il comitato direttivo regionale, le norme previste contengono elementi che incidono sulla posizione giuridica delle parti del TCT e quindi anche dell'Unione. Si deve pertanto considerare che esse abbiano effetti giuridici.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale del TCT.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2 Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

Riguardo a un atto previsto che persegua contemporaneamente più finalità o abbia più componenti tra loro inscindibili, di cui nessuna sia accessoria rispetto alle altre, la base

[3] Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

giuridica sostanziale della decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve includere, in via eccezionale, le varie basi giuridiche corrispondenti.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'atto previsto è necessario per il corretto funzionamento del TCT. Il TCT ha a sua volta finalità e parti costitutive riguardanti i settori del trasporto su strada, ferroviario e per vie navigabili interne, che sono modi di trasporto contemplati dall'articolo 91 TFUE, nonché il settore della navigazione marittima, contemplato dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE. Data la sua natura orizzontale, l'atto previsto contempla pertanto tutti questi aspetti.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta comprende pertanto le seguenti disposizioni: articolo 91 e articolo 100, paragrafo 2, TFUE.

4.3 Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 91 e dall'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2024/0257 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti per quanto riguarda le modifiche delle norme sul congedo di maternità del segretariato permanente della Comunità dei trasporti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti ("TCT") è stato firmato dall'Unione in conformità alla decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio[4].

(2) Il TCT è stato approvato a nome dell'Unione il 4 marzo 2019[5] ed è entrato in vigore il 1º maggio 2019.

(3) Il comitato direttivo regionale è stato istituito dal TCT per la gestione e la corretta attuazione del TCT.

(4) A norma dell'articolo 30 del TCT, il comitato direttivo regionale è responsabile dell'adozione di decisioni sul regolamento del segretariato permanente, in particolare per quanto riguarda le assunzioni, le condizioni di lavoro e la ripartizione equilibrata a livello geografico del personale del segretariato.

(5) Il comitato direttivo regionale prevede di adottare una decisione relativa a una modifica dell'allegato II, "Statuto del personale della Comunità dei trasporti", della sua decisione n. 2019/3, per quanto riguarda le norme sul congedo di maternità applicabili ai membri del personale del segretariato permanente della Comunità dei trasporti.

(6) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale per quanto riguarda l'adozione della summenzionata decisione, poiché essa è necessaria per il corretto funzionamento del segretariato permanente,

---

[4] Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1).

[5] Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti in merito alla modifica dell'allegato II "Statuto del personale della Comunità dei trasporti" della sua decisione n. 2019/3 per quanto riguarda le norme sul congedo di maternità del segretariato permanente della Comunità dei trasporti si basa sul progetto di decisione del comitato direttivo regionale accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato direttivo regionale possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente